



REGOLAMENTO
TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DA RADIAZIONI
ELETTROMAGNETICHE NON IONIZZATI SUL TERRITORIO
COMUNALE
(REGOLAMENTO GAMBARDELLA)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.03.2010

Entrato in vigore il

COMUNE DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI TUTELA DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

TITOLO I Generalità

Art. 1 Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di tutela della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ionizzanti di origine antropica a norma del comma 2, punto 6 dell'art. 8 della Legge 22 Febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici" e successivi decreti applicativi, per ultimo il DPCM 8 Luglio 2003, del D. Lgs. 1 Agosto 2003 n. 259 e dell'art. 82, comma 2, lettere c), e), h), i), n), o) della Legge regionale n. 34 del 18/08/02.

2. Il Comune assume quale principio fondante della propria azione regolamentare in materia di tutela dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il *principio di precauzione* così come sancito dall'art. 174, paragrafo 2 del Trattato istitutivo dell'Unione nel trattato istitutivo dell'Unione Europea e perseguire il conseguimento di obiettivi di qualità basati sulla progressiva riduzione dei livelli di esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

3. Il presente disposto regola la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo ed il risanamento delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ionizzanti, nel seguito denominati semplicemente *impianti*, sul territorio comunale, nel rispetto dei limiti dei valori e degli obiettivi di qualità definiti all'art. 3, comma 1, lettere a), b) c) e d) della L. 36/01, al fine di:

- a) minimizzare, in conformità al principio di precauzione, l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ionizzanti di origine antropica generati come conseguenza intenzionale o involontaria della loro attività;
- b) assicurare il corretto ed ordinato insediamento urbanistico, paesaggistico ed ambientale degli impianti anche attraverso l'individuazione di aree da destinare ai nuovi impianti e per favorire l'eventuale ricollocazione di quelli esistenti;
- c) razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale privilegiando l'utilizzo di supporti esistenti ove possibile;
- d) concorrere al conseguimento di obiettivi di qualità sempre maggiori basati sulla progressiva limitazione dei livelli dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dagli impianti e delle conseguente esposizione della popolazione, anche incentivando e favorendo lo sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie in grado di conseguire tali obiettivi;
- e) coordinare le esigenze di prevenzione e tutela sanitaria della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente con le scelte della pianificazione urbanistica;
- f) realizzare il "catasto" comunale degli impianti;
- g) realizzare una rete fissa di monitoraggio automatico dei campi elettromagnetici sul territorio comunale al fine di verificare la conformità delle effettive emissioni

di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai rispettivi valori limite di legge ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento;

- h) consentire a tutti gli operatori delle telecomunicazioni, in accordo con la normativa vigente, la possibilità di erogare i propri servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo di reti di telefonia mobile cellulare nel rispetto delle prescrizioni di legge e del principio di precauzione sopra richiamato.

Il presente regolamento si propone inoltre di contribuire, attraverso l'attività di rilevamento strumentale, raccolta ed elaborazione dei dati, all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Nota all'art. 1:

È fissato dall'art.174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e suggerito dal documento congiunto Ispesl-Iss 29.1.1998 nonché dalla nota aggiuntiva Ispesl 3 marzo 1998. Si tratta, in sintesi, del noto principio secondo cui, al fine di garantire la protezione di beni fondamentali, come la salute o l'ambiente, è necessaria l'adozione o l'imposizione di determinate misure di cautela anche in situazioni di incertezza scientifica, nelle quali è ipotizzabile soltanto una situazione di rischio, e non è invece dimostrata, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, la sicura o anche solo probabile evoluzione del rischio in pericolo. Il principio di precauzione legittima, quindi, l'imposizione di determinate cautele in un momento anteriore a quello nel quale, in una logica di tipo preventivo, debbono essere disposti gli interventi preordinati alla difesa dal pericolo. Tale anticipazione della soglia di intervento si impone - e legittima la restrizione di alcuni diritti fondamentali, come l'iniziativa economica privata - per la peculiare natura di beni come la salute e l'ambiente, il cui danneggiamento non potrebbe essere adeguatamente riparato attraverso un intervento successivo, in considerazione della dimensione spaziale e temporale talvolta incontrollabile e della temibile diffusività dei potenziali eventi dannosi, dovuta anche alla reciproca interferenza e convergenza fra le potenziali fonti di danno. Come noto, il principio di precauzione è previsto dal trattato C.E. come fondamento della politica ambientale comunitaria. Conseguentemente, l'art. 174, che sancisce tale principio, rientra tra le disposizioni del trattato che esprimono gli obiettivi fondamentali e i principi essenziali, e che pertanto, secondo la Corte di Giustizia, hanno valore costituzionale ed enunciano principi vincolanti per gli Stati membri.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli impianti per usi civili, militari e delle Forze di polizia che possono comportare l'esposizione umana e dell'ambiente a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese nell'intervallo 0 Hz - 300 GHz. In particolare tali disposizioni si applicano agli impianti per l'emittenza radio e televisiva ed a quelli per la telefonia mobile di cui ai Titoli III e IV del presente Regolamento.

Per quanto riguarda le sorgenti di campi elettromagnetici impiegate dalle Forze armate e dalle Forze di polizia, le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della l. 36/2001.

3. Le categorie di sorgenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono in ogni caso garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e dell'obiettivo di qualità previsti dalla vigente normativa dello Stato e la disciplina prevista dal D. Lgs. 259/2003, ove applicabile. In particolare per quanto riguarda tali sorgenti si applica quanto disposto dal DPCM 8 luglio 2003 e, relativamente alle esposizioni a campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze 0 Hz - 300 GHz non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi o ad elettrodotti, all'insieme completo di restrizioni stabilite dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.

Art. 3

Definizioni

1. Nel presente regolamento si assumo integralmente adottate le definizioni di cui all'art. 3 della legge n. 36/01, quelle riportate nei relativi decreti attuativi nonché quelle contenute nelle Direttive Comunitarie di pertinenza.

2. Vengono assunte inoltre in particolare, ai fini del presente Regolamento, le seguenti definizioni:

- a) *impianto fisso per telecomunicazione*: uno o più trasmettitori radio ovvero un insieme di apparecchi trasmettitori e ricevitori, utilizzati per realizzare un servizio di telecomunicazione elettronica ubicati in una postazione fissa o stazionante in un determinato luogo in maniera inamovibile;
- b) *impianto mobile per telecomunicazione*: impianto per telecomunicazione la cui permanenza in una data postazione sia limitata nel tempo e che risulti amovibile ossia non dotato di opere che ne impediscano o pregiudichino la rimozione, eccetto per quanto concerne quelle connesse ad esigenze di sicurezza;
- c) *esercizio di un impianto*: l'attività di trasmissione di segnali di telecomunicazione, ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, da parte di un impianto fisso o mobile per telecomunicazione;
- d) *aree sensibili*: aree destinate ad ospitare strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche o caratterizzate dalla presenza di servizi collettivi finalizzati alla tutela della salute o alla popolazione infantile ovvero singoli edifici ospitanti strutture scolastiche, sanitarie, dedicate all'infanzia e relative pertinenze esterne (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari);
- e) *aree intensamente frequentate*: aree del territorio comunale caratterizzate da presenza antropica non occasionale ed a carattere collettivo, comprese le superfici edificate ovvero attrezzate per il soddisfacimento di bisogni ed esigenze sociali, sanitarie e ricreative;
- f) *aree di attenzione*: aree del territorio comunale nelle quali i valori di intensità dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici rilevati in un numero di punti e per periodi di tempo idonei e sufficienti a garantire la rappresentatività del risultato, risultino non inferiori al 75% del valore limite di campo applicabile per quella data area;
- g) *fascia di adattamento*: per gli impianti dell'emittenza radio e televisiva è l'area definita nell'intorno circolare del punto di installazione di ampiezza non inferiore a 300 m.

TITOLO II

Localizzazione degli impianti

Art. 4

Piano di sviluppo comunale degli impianti (PSCI)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 28 i gestori / titolari presentano al Comune il proprio Programma di Sviluppo Comunale degli Impianti (PSCI).

2. Il PSCI definisce il complesso di impianti fissi che ciascun gestore / titolare intende realizzare nell'anno successivo a quello di presentazione.

3. Il PSCI, indirizzato al Settore ambiente, deve essere presentato al protocollo generale del Comune in formato cartaceo ed elettronico in duplice copia ed essere contestualmente trasmesso ai competenti uffici della Provincia e della Regione.

Art. 5 Contenuti del PSCI

1. Il programma di sviluppo comunale deve contenere l'elenco completo e le caratteristiche tecniche degli impianti fissi esistenti e di quelli che si intendono realizzare.

2. Il programma di cui al comma 1 definisce la proposta di localizzazione dei siti di installazione degli impianti tenendo conto:

- a) degli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della L. 36/01, in accordo con quanto stabilito dalle vigenti normative regionali in materia;
- b) dei criteri di localizzazione stabiliti agli articoli 8 e 10 del presente regolamento;
- c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti ovvero di copertura del servizio sul territorio;
- d) dei siti individuati negli accordi di cui all'art. 86, comma 2 del D. Lgs. 259/2003, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, purché conformi a quanto stabilito al precedente punto a).

3. Il programma di sviluppo comunale, redatto secondo le modalità e le indicazioni riportate all'Allegato 1, che il gestore deve dichiarare formalmente di impegnarsi a rispettare, deve garantire in ogni caso il rispetto dei limiti fissati dal DPCM 8 luglio 2003, perseguendo nel contempo la minimizzazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici non ionizzanti emessi dalle relative sorgenti, con le migliori e più efficienti tecnologie al momento disponibili, compatibilmente con i requisiti minimi di qualità del servizio fornito agli utenti e della copertura territoriale.

4. Per quanto concerne, in particolare, le installazioni di tipo non cellulare, nella redazione del programma di sviluppo degli impianti, può essere adottata una logica di raggruppamento per caratteristiche omogenee, che tenga conto, nel contempo, dell'obiettivo primario di minimizzazione delle esposizioni.

5. I gestori possono integrare il programma di sviluppo degli impianti, prima del termine previsto per la presentazione di quello relativo all'anno successivo, nel caso di variazione del numero e/o localizzazione e/o caratteristiche principali degli impianti in esso previsti, secondo le procedure di cui al presente Titolo.

6. Il gestore può omettere la presentazione del programma di sviluppo degli impianti nel caso in cui non preveda di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui questo fa riferimento, ovvero qualora il programma stesso non preveda modifiche rispetto a quello riferito all'anno precedente. In quest'ultimo caso il gestore trasmette, entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 4, al Comune opportuna dichiarazione in tal senso, secondo le modalità di cui all'Allegato 1.

7. Il programma di sviluppo comunale degli impianti deve recare almeno i seguenti dati ed informazioni:

- a) descrizione della dotazione di impianti esistente sul territorio comunale (elenco completo degli impianti, relativa localizzazione¹ e indicazione delle relative caratteristiche²) con allegata cartografia d'insieme georeferenziata in formato vettoriale (redatta preferibilmente su mappe aereofotogrammetriche) di tutte le installazioni esistenti di propria pertinenza in scala 1:5000;
- b) descrizione degli impianti che si intendono realizzare nel corso dell'anno (elenco completo degli impianti, relativa localizzazione e indicazione delle caratteristiche³) con allegata cartografia georeferenziata in formato vettoriale (redatta preferibilmente su mappe aereo fotogrammetriche) delle singole future installazioni previste dal proprio piano - programma in scala 1:500;

¹ Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure dell'indicazione puntuale di installazione dell'impianto, espressa in maniera georeferenziata.

² Si faccia riferimento all'Allegato 1.

³ Si faccia riferimento all'Allegato 1.

- c) relazione tecnica illustrativa del piano contenente, *de minimis*, le indicazioni relative alla possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati analoghi già esistenti, motivazioni che giustificano l'incremento della rete ed, eventualmente, indicazione dell'investimento necessario alla realizzazione del programma, eventuali effetti indotti sul sistema economico locale, effetti di natura sociale.
8. Sono inclusi nel programma di sviluppo comunale gli impianti fissi disciplinati ai Titoli VI e VII del presente Regolamento e, facoltativamente, quelli mobili di cui all'art. 18.

Art. 6 **Approvazione del PSCI**

1 Il Comune approva, entro 90 giorni dalla presentazione, previa acquisizione del parere tecnico positivo di cui al successivo art. 24, del parere dell'A.R.P.A. Calabria e della A.S.P. di competenza, il PSCI o il suo aggiornamento assicurando:

- a) il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi sanciti dall'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L. 36/01;
 - b) l'adozione di criteri di trasparenza, informazione e partecipazione dei soggetti pubblici e privati a diverso titolo interessati. In particolare, il Comune, nelle forme e con le modalità previste dal proprio statuto, garantisce, anche attraverso la pubblicazione su quotidiano locale ad ampia diffusione, l'informazione sull'avvenuta presentazione del programma e fissa il termine per la presentazione, da parte dei soggetti pubblici o privati a vario titolo portatori di interesse, per la presentazione di eventuali osservazioni;
 - c) l'opportuna concertazione con i gestori anche tenuto conto degli eventuali accordi di cui alla lettera d) del precedente comma 2;
2. Il Comune adotta, nella forme e nei modi previsti dalla normativa vigente, le azioni di pubblicizzazione dei PSCI approvati, assicurando il rispetto del segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

TITOLO III **Disciplina della localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva**

Art. 7 **Principi generali**

1. La realizzazione e l'attivazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva sul territorio comunale necessita di specifica autorizzazione comunale, richiesta e rilasciata secondo le modalità prevista al Titolo VI del presente Regolamento.
2. La localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva avviene in conformità a quanto previsto dai Piani Nazionali di assegnazione delle frequenze, sia in tecnica analogica che digitale, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), del Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PPLERT) ove previsto e del Piano di Sviluppo Comunale di cui all'art. 4.
3. L'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva è consentita sul territorio comunale fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8.

Art. 8 **Divieto di localizzazione**

1. La localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva è vietata negli ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale come *ambito urbano consolidato*. Sono inoltre vietate le installazioni all'interno dei parchi urbani, delle aree sensibili di cui all'art. 3 comma 2, lettera d), nelle aree di parco e nelle riserve naturali così classificate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. Per gli impianti con potenza efficace immessa in antenna non inferiore a 500 W, la localizzazione è altresì vietata negli ambiti classificati dagli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale come territorio *urbanizzato* o *urbanizzabile a prevalente funzione residenziale* o a servizi collettivi e deve comunque evitare la sovrapposizione della fascia di adattamento di cui all' art. 3 comma 2, lettera h) ad esso relativa con gli ambiti territoriali, definiti dai predetti strumenti urbanistici nelle seguenti categorie:

- a) centro storico;
- b) ambito urbano consolidato;
- c) ambito da riqualificare;
- d) ambito per i nuovi insediamenti.

3. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo è inoltre vietata negli specifici siti e sui singoli edifici afferenti alle seguenti categorie:

- a) vincolati ai sensi della vigente normativa;
- b) di particolare interesse storico - architettonico o monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- c) di particolare pregio storico e culturale individuati nel Piano Strutturale Comunale

4. I divieti di cui ai precedenti commi non si applicano nei seguenti casi:

- a) agli impianti di collegamento punto - punto in visibilità ottica (ponti radio di collegamento);
- b) agli apparati di ripetizione del segnale di cui all'art. 27 della L. 3 maggio 2004 n. 112

5. Nei casi contemplati al precedente comma 1, l'installazione degli impianti può essere consentita, all'interno delle aree e nei siti puntuali indicati, solo nei casi in cui questa risulti, tra le diverse possibili localizzazioni indispensabili ad assicurare la corretta funzionalità e la necessaria copertura territoriale del servizio, quella in grado di determinare il livello di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici più basso. Tale circostanza dovrà essere ampiamente e dettagliatamente dimostrata dal gestore attraverso valutazioni di carattere tecnico che contengano un'analisi comparativa dell'impatto elettromagnetico delle emissioni dell'impianto e dei livelli di esposizione determinati nelle diverse possibilità di localizzazione, redatta secondo le linee guida di cui all'Allegato 2, e dalla quale si evinca in maniera inequivocabile entro i margini di incertezza associati alla valutazione, la condizione di minima esposizione associata alla localizzazione proposta.

6. Nei casi di cui al precedente comma 3, l'installazione degli impianti negli specifici siti e sui singoli edifici indicati può essere consentita ed è subordinata alla messa in atto di soluzioni tecnologiche in grado di minimizzare in ogni caso l'impatto visivo e di non compromettere l'attuazione delle esigenze di tutela e/o di sicurezza alla base della posizione del vincolo medesimo e, relativamente agli edifici di cui alla lettera b) dell'acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

TITOLO IV

Disciplina della localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile

Art. 9

Principi generali

1. La realizzazione e l'attivazione degli impianti per telefonia mobile sul territorio comunale necessita di specifica autorizzazione comunale, richiesta e rilasciata secondo le modalità previste al Titolo VI del presente Regolamento.
2. La localizzazione degli impianti per telefonia mobile avviene in conformità al di Piano di Sviluppo Comunale di cui all'art. 4.
3. L'installazione degli impianti per telefonia mobile è consentita sul territorio comunale fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11.

Art. 10 Divieto di localizzazione

1. La localizzazione degli impianti per telefonia mobile è vietata sui singoli edifici compresi nelle aree sensibili di cui all'art. 3 comma 2 lettera d), nelle aree di parco e nelle riserve naturali così classificate dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. La localizzazione all'interno delle aree adiacenti a quelle individuate dal precedente comma 1 deve avvenire perseguendo obiettivi di qualità finalizzati alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici all'interno delle aree in questione.
3. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo è inoltre vietata negli specifici siti e sui singoli edifici afferenti alle seguenti categorie:
 - a) vincolati ai sensi della vigente normativa;
 - b) di particolare interesse storico - architettonico o monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
 - c) di particolare pregio storico e culturale individuati nel Piano Strutturale Comunale.
4. Nei casi contemplati al precedente comma 1, l'installazione degli impianti può essere consentita, all'interno delle aree e nei siti puntuali indicati, solo nei casi in cui questa risulti, tra le diverse possibili localizzazioni indispensabili ad assicurare la corretta funzionalità e la necessaria copertura territoriale del servizio, quella in grado di determinare il livello di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici più basso. Tale circostanza dovrà essere ampiamente e dettagliatamente dimostrata dal gestore attraverso valutazioni di carattere tecnico che contengano un'analisi comparativa dell'impatto elettromagnetico delle emissioni dell'impianto e dei livelli di esposizione determinati nelle diverse possibilità di localizzazione, redatta secondo le linee guida di cui all'Allegato 2, e dalla quale si evinca in maniera inequivocabile entro i margini di incertezza associati alla valutazione, la condizione di minima esposizione associata alla localizzazione proposta.
5. Nei casi di cui al precedente comma 3, l'installazione degli impianti negli specifici siti e sui singoli edifici indicati può essere consentita ed è subordinata alla messa in atto di soluzioni tecnologiche in grado di minimizzare in ogni caso l'impatto visivo e di non compromettere l'attuazione delle esigenze di tutela e/o di sicurezza alla base della posizione del vincolo medesimo e, relativamente agli edifici di cui alla lettera b) dell'acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

TITOLO V Disposizioni in materia di pianificazione urbanistica e territoriale

Art. 11

Adeguamento e raccordo degli strumenti della pianificazione urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la possibilità di realizzare, all'interno delle porzioni di territorio urbanizzabile contenuto nelle fasce di adattamento di cui all'art. 8 comma 2, insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi.
2. Il Comune, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, provvede ad adeguare tutti gli strumenti urbanistici vigenti alle indicazioni in esso contenute, in materia di localizzazione.
3. In particolare il Comune provvede all'integrazione ed al raccordo delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, in materia di localizzazione, con i nuovi strumenti della pianificazione urbanistica definiti dalla L.R. 16.04.2002 n. 19 (LUR).
4. Il raccordo, l'integrazione e la verifica di coerenza dei PSC con le disposizioni contenute nel presente Regolamento in materia di localizzazione, nell'ambito della Conferenza di Pianificazione (per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale) di cui all'art. 13 della LUR 19/02 costituiscono condizione necessaria per l'approvazione dei PSC, del Piano Operativo Temporale (POT) e connessi PAU (Piani Attuativi Unitari).
5. I Regolamenti urbanistici comunali in materia di governo del territorio e le norme di attuazione degli strumenti operativi della pianificazione urbanistica, se in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento in materia di localizzazione, devono essere ad esse adeguati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Il Comune provvede a pubblicare, anche in formato elettronico, entro il 31 gennaio di ogni anno la cartografia aggiornata recante l'individuazione e la caratterizzazione delle aree di cui all'art. 3 comma 2, lettere d), e) ed f) della L. 36/01, nonché delle fasce di adattamento di cui alla lettera h) del medesimo articolo ai fini della corretta applicazione, da parte dei gestori/titolari degli impianti, delle disposizioni del presente Regolamento e per lo svolgimento dell'attività di controllo e di monitoraggio di cui all'art. 31.

TITOLO VI Regime di autorizzazione

Art. 12 Disposizioni generali

1. L'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti è rilasciata dal Comune, per ogni singolo impianto riportato nei piani di sviluppo di cui al Titolo II, dietro presentazione di opportuna istanza da parte dei soggetti abilitati, nell'ambito di un procedimento unico in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico - ambientale ai sensi degli articoli 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 259/2003 secondo le procedure di cui ai successivi commi, nel rispetto:
 - a) dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003;
 - b) dei criteri di localizzazione di cui ai precedenti titoli III e IV;
 - c) dei contenuti del programma di sviluppo degli impianti di cui al titolo II, fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 4 e 5.
2. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, è fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni normative sovraordinate rispetto al presente Regolamento.

3. Le autorizzazioni rilasciate si riferiscono esclusivamente ad impianti localizzati in siti puntuali.

4. Nel caso in cui non sia stato possibile prevedere l'installazione di un impianto nel programma di sviluppo, il gestore può chiederne comunque l'autorizzazione. Il Comune, in questi casi, può rilasciare la relativa autorizzazione solo in caso di esigenze opportunamente motivate dal gestore ed improntate a ragioni di "urgenza ed indifferibilità" rispetto alla garanzia di funzionalità della rete o di copertura territoriale. Il gestore dovrà produrre in tal senso al Comune, opportuna relazione tecnica atta a dimostrare tale circostanza contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione.

5. Nel caso in cui i gestori degli impianti dimostrino l'oggettiva impossibilità di utilizzare uno o più siti previsti nel programma di sviluppo comunale, pur redatto nel rispetto di quanto stabilito al titolo II del presente regolamento, potrà essere verificata, di concerto con il Comune, la possibilità utilizzare siti alternativi, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e dalle norme vigenti, dei vincoli dimensionali intrinseci della rete e delle esigenze di copertura territoriale.

Art. 13

Procedura di richiesta e di autorizzazione all'installazione ed alla modifica di impianti radioelettrici

1. I titolari di autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, o i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati o più in generale i soggetti aventi titolo, presentano al Settore 8 del Comune domanda per l'installazione di nuovi impianti o per la modifica di impianti radioelettrici preventivamente autorizzati, allegando l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per i diritti di segreteria di cui all'art. 19 e gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Copia della domanda di cui al presente comma è inviata dai gestori all'A.R.P.A. Calabria per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. 259/2003.

2. La domanda è formulata sotto forma di istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza efficace in singola antenna maggiore di 20 W, e con dichiarazione di inizio attività accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza efficace in singola antenna minore o uguale a 20 W, secondo le modalità riportate rispettivamente all'Allegato 2 ed all'Allegato 3 parte A. Il richiedente allega alla predetta documentazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità di quanto dichiarato nella domanda e nella documentazione a corredo con la situazione reale di fatti e luoghi, nonché una dichiarazione del progettista o del tecnico incaricato, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, di asseverazione del progetto presentato con le disposizioni di cui al presente titolo. La domanda è valutata tramite l'istruttoria tecnica di cui al successivo art. 14.

3. Il possesso del titolo autorizzativo rappresenta condizione necessaria sia per lo svolgimento dell'attività edilizia di realizzazione della struttura sia per l'attivazione dell'impianto, fatto salvo il possesso della concessione ministeriale e l'osservanza di tutte le ulteriori norme di legge pertinenti in vigore nonché il parere positivo espresso dall'A.R.P.A. Calabria di cui al precedente comma 1.

4. Il Comune dà opportuna pubblicità alla presentazione ed alle risultanze delle domande di cui al comma 2 anche in forma telematica e nel rispetto delle disposizioni normative sulla riservatezza dei dati e delle informazioni.

5. Non necessita della presentazione dell'istanza di autorizzazione e dal pagamento delle relative spese per le attività di segreteria le procedure connesse alle modifiche di impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera

manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi (modifiche alle sagome esistenti ed alle opere edilizie) e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto. Tali variazioni devono essere comunque comunicate al Comune dai gestori ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere che la modifica sia sottoposta a procedura di autorizzazione ai sensi del presente titolo.

6. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

7. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune (Settore 8) la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione.

8. Entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ovvero dalla formazione del silenzio - assenso, i gestori sono tenuti all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'art. 9, comma 7 della L. 36/01, recante i dati identificativi del gestore dell'impianto, gli estremi dell'autorizzazione (ovvero della dichiarazione di inizio attività) comunale, dei dati di potenza massima immessa in singola antenna, collocata in modo da risultare chiaramente visibile al pubblico.

9. Il Responsabile del Settore 8 trasmette all'A.R.P.A. Calabria ed al CORECOM Calabria copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, in caso di esito negativo della predetta istruttoria tecnica.

10. Nell'ottica del perseguimento del fondamentale obiettivo di qualità, al fine di ridurre l'impatto ambientale delle installazioni e favorire la razionalizzazione della distribuzione dei nuovi impianti e la eventuale ricollocazione di quelli esistenti sul territorio, il Comune assume, nel rilascio delle autorizzazioni, opportune iniziative di coordinamento delle domande presentate dai gestori, assoggettando a tali esigenze, nei termini previsti dal D. Lgs. 259/2003, il rilascio o il diniego delle stesse.

11. L'installazione degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo con potenza efficace immessa in singola antenna non superiore a 20 W e di quelli di cui all'art. 15, la comunicazione di cui al comma 2 costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività, fatta salva l'attività di verifica istruttoria prevista all'art. 15 e le disposizioni di cui al precedente comma 3.

Art. 14

Istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti radioelettrici per l'emittenza radio e televisiva e di telefonia mobile

1. Il Settore 8 procede all'istruttoria della pratica relativa alla domanda di autorizzazione all'installazione ed alla modifica degli impianti secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 259/2003, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento.

2. Il Responsabile del Settore 8 rilascia l'autorizzazione, in caso di soluzione positiva dell'istruttoria, con provvedimento unico, previa:

- 1) verifica della documentazione prodotta rispetto a quella prevista dall'art. 13, comma 2 e della conformità alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- 2) analisi della compatibilità con il programma di sviluppo degli impianti di cui al Titolo II;
- 3) acquisizione del parere tecnico positivo di cui all'art. 24 in merito alla rispondenza della documentazione presentata con le disposizioni del presente Regolamento, con particolare riferimento alla compatibilità del progetto con i

limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

3. Nei casi contemplati all'art. 8, comma 5 e dall'art. 10, comma 3, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo punti 1) e 3), l'autorizzazione è rilasciata, previa:

- a) analisi della valutazione tecnica comparativa di cui ai citati commi degli articoli 8 ed 10;
- b) esecuzione di eventuali analisi radioelettriche strumentali approfondite *in situ* predisposte dal Comune;
- c) acquisizione del parere tecnico positivo di cui all'art. 24 in merito alla rispondenza della documentazione presentata con le disposizioni del presente Regolamento

4. Nei casi contemplati all'art. 8 comma 6 ed all'art. 10 comma 4, per la realizzazione degli impianti, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, il gestore o il titolare dell'impianto concorda con il Comune soluzioni tecniche relative a:

- a) scelta del sostegno;
- b) particolari accorgimenti estetici di camuffamento ed adattamento;
- c) individuazione dei valori dell'altezza massima del livello di gronda;
- d) divieto di installazione di nuove strutture, insistenti sul suolo, di supporto agli impianti;
- e) eventuali accorgimenti tecnici e/o strutturali finalizzati al rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli III e IV del presente Regolamento.

5. L'autorizzazione è rilasciata, alle condizioni sopra riportate, fatto salvo quanto stabilito da disposizioni normative sovraordinate rispetto al presente Regolamento.

Art. 15

Procedure relative agli impianti di bassa potenza e a quelli operanti in nuove tecnologie radio

1. Relativamente alle categorie di impianti fissi di seguito specificati, ai fini dell'autorizzazione di cui al presente Titolo, sono individuate le procedure per ciascuna di esse riportate, da effettuarsi secondo le modalità stabilite all'Allegato 2 parte B, da parte dei gestori / titolari degli stessi:

- a) per gli impianti con potenza efficace immessa in singola antenna non superiore a 5 W, compresi gli impianti ad uso amatoriale/CB (citizen bands), è prevista la comunicazione al Comune, all'A.R.P.A. Calabria ed al CORECOM Calabria (relativamente alla sola parte riguardante gli allegati tecnici);
- b) per gli impianti di collegamento in visibilità ottica punto - punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna non superiore a 2 W, prevista la comunicazione al Comune, all'A.R.P.A. Calabria ed al CORECOM Calabria (relativamente alla sola parte riguardante gli allegati tecnici);
- c) per gli impianti ed i dispositivi con potenza efficace immessa in singola antenna non superiore a 20 W impiegati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, è prevista la comunicazione al Comune;
- d) per gli impianti ed i dispositivi con potenza efficace immessa in singola antenna non superiore a 20 W impiegati esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi fiere, manifestazioni, convegni e concerti, è prevista la comunicazione al Comune ed all'A.R.P.A. Calabria;

e) relativamente all'installazione e la modifica di impianti delle Forze Armate e della Forze di Polizia, è prevista la comunicazione al Comune, compatibilmente con la normativa nazionale vigente, delle caratteristiche degli impianti ;

f) relativamente alle seguenti tipologie di impianti:

a. Wireless - LAN (Local Area Network), meglio noti come WI - FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), sulle frequenze di 2,45 Ghz, nello standard IEEE vigente, con potenza massima al connettore d'antenna dell'hot spot pubblico pari a 0,1 watt e di quelli impiegati per l'accesso ai servizi di telecomunicazioni in banda larga WI MAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), basate sullo standard IEEE 802.16, caratterizzati da una EIRP non superiore a 4 W;

b. Impianti Punto - Multipunto (PMP), definiti come impianti per sistema di collegamento, interno alla rete esistente, fra una singola stazione base (Master Station MS), localizzata in una posizione fissa ed un numero multiplo di stazioni periferiche terminali (Terminal stations TS), posizionate in altrettanti punti fissi, collegati in visibilità ottica a detta stazione base, con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;

c. impianti per telecomunicazioni mobili dedicati a coperture indoor, definiti come impianti per sistemi che incrementano il segnale esistente dei sistemi GSM e UMTS all'interno di edifici pubblici e privati (ad esempio sedi aziendali, locali commerciali, centri convegni, palazzetti sportivi, etc.) per il miglioramento della qualità del servizio, con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;

è prevista la comunicazione al Comune, all'A.R.P.A. Calabria.

Art. 16

Condizione per l'applicazione delle procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

Le procedure di autorizzazione semplificate di cui al successivo art. 17 si applicano, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 8 ed 10 del presente Regolamento:

a) alla realizzazione di impianti che, sulla base di idoneo studio tecnico a cura del gestore / titolare, propongano l'impiego delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso con riferimento all'ottimizzazione dell'architettura di rete oppure alla tipologia del segnale irradiato ed al sistema radiante in grado di minimizzare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici;

b) alla realizzazione di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, sulla base di idoneo studio tecnico di impatto elettromagnetico a cura del gestore / titolare, diano luogo a una apprezzabile riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;

c) alla realizzazione di:

- impianti che sostituiscono installazioni, già contemplate nel programma di sviluppo di cui al Titolo II, con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, sulla base di idoneo studio tecnico a cura del gestore / titolare in grado di dimostrare l'effettiva utilità della sostituzione in termini di riduzione dei livelli di esposizioni a campi elettromagnetici ;
- impianti microcellulari;
- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio sistemi cellulari in tecnologia TACS), fatto salvo quanto disciplinato al successivo Titolo VI;
- sistemi *multiplexing* per impianti radiotelevisivi.

e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in singola antenna minore o uguale a 5 W.

Art. 17

Procedure semplificate per la realizzazione degli impianti

Per gli impianti individuati all'art. 14 del presente regolamento si prevede la procedura autorizzativa semplificata basata sulla formazione del silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D. Lgs. 259/2003 secondo il seguente criterio:

- a. entro 60 giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
- b. entro 45 giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W.

Art. 18

Impianti mobili

1. Per particolari e motivate esigenze di durata temporale limitata, comunque non superiore a 180 giorni è ammissibile l'installazione degli impianti mobili di telecomunicazione definiti all'art. 3 comma 1, lettera b).

2. Per l'installazione degli impianti di cui al precedente comma, il gestore / titolare invia al Comune ed all'A.R.P.A. Calabria idonea comunicazione secondo le modalità stabilite all'Allegato 2 almeno 40 giorni prima della data di collocazione degli stessi. Il Comune valuta la conformità della documentazione presentata a quanto previsto nell'Allegato 1 ed acquisito il parere di cui all'art. 24, nei successivi 30 giorni dalla comunicazione, accoglie o rigetta la richiesta ovvero impone al gestore / titolare una collocazione alternativa.

3. L'esercizio degli impianti di cui al presente articolo è consentita, previa valutazione di cui al comma 2, nel rispetto dei limiti fissati dal DPCM 8 luglio 2003.

4. I gestori / titolari degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 19.

5. Gli impianti mobili esistenti che non rientrano nelle tipologie previste dal presente articolo dovranno essere rimossi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 19

Diritti di segreteria

1. I diritti di segreteria dovuti allo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, disciplinati dal presente Regolamento, per ogni singola installazione, sono riportate nella tabella in Appendice 1 al presente Regolamento.

2. Con riferimento alla tabella di cui al comma 1, per contesto non edificato si intende l'area, oggetto di installazione, in cui non sono presenti edifici nel raggio di ml. 300. Il versamento dei diritti di segreteria è comunque dovuto, indipendentemente dall'esito dell'istruttoria medesima.

3. Le somme relative ai diritti di segreteria devono essere versate sul c.c. 317891 intestato a Comune di Vibo Valentia - Tesoreria Comunale, indicando la causale del versamento.

TITOLO VII

Disposizioni in materia di autorizzazione alla modifica o all'installazione di impianti radioelettrici conseguenti all'introduzione del digitale terrestre (DTT)

Art. 20

Generalità

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al processo di transizione della trasmissione del segnale televisivo dalla tecnologia analogica a quella digitale e per gli impianti regolarmente autorizzati ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Con riferimento alle procedure di cui al presente articolo sono definite:
 - a) fase di "switch - over", lo stadio temporale di transizione dalla trasmissione in tecnica analogica a quella digitale nella quale gli impianti sono soggetti a modifiche che ricadono nella fattispecie di cui all'art. 13 comma 5 (mantenimento o diminuzione del valore di potenza efficace immessa in antenna e conservazione delle altre caratteristiche tecniche e geometrico - strutturali del sistema);
 - b) fase di "switch - off", il momento di spegnimento definitivo del segnale analogico.

Art. 21

Procedure per l'autorizzazione alle modifiche degli impianti nella fase di "switch - over"

1. Considerate le caratteristiche della fase di "switch - over" e delle relative modifiche degli impianti radioelettrici i gestori o i titolari degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 16, provvedono esclusivamente a comunicare al Comune ed all'A.R.P.A. Calabria, entro 30 giorni dalla modifica, le variazioni dei dati e delle informazioni relative agli impianti, secondo quanto riportato all'Allegato 3. I gestori o i titolari degli impianti sono altresì esonerati dal versamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 19.

Art. 22

Procedure per l'autorizzazione alle modifiche degli impianti nella fase di "switch - off"

1. Nell'ambito della fase di "switch - off" si distinguono due possibili tipologie di variazioni delle caratteristiche degli impianti radioelettrici:
 - a) riduzione del valore di potenza efficace immesso in antenna e modifica della frequenza di trasmissione e/o modifica della tipologia del sistema radiante, a parità di ogni altra caratteristica tecnica e strutturale dell'impianto;
 - b) modifiche non ricadenti nell'ambito di quelle considerate al precedente punto a)
2. Nel caso di modifiche del tipo a) di cui al precedente articolo, l'autorizzazione alle stesse è rilasciata con le medesime procedure di cui al Titolo V, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 23.
3. Nel caso di modifiche del tipo b) la procedura di autorizzazione è quella di cui al Titolo V.

Art. 23

Condizioni semplificate per le procedure per l'autorizzazione alle modifiche degli impianti nella fase di "switch - off"

1. Nel caso in cui le variazioni di cui all'art. 17, lettera a) comportino un effettiva riduzione dell'esposizione a campi elettromagnetici per la popolazione, da dimostrarsi, a cura del gestore/titolare, tramite idonea relazione tecnica da allegare alla domanda per la modifica dell'impianto, questo è tenuto a presentare esclusivamente la denuncia di inizio attività redatta secondo le modalità specificate all'Allegato 3 nel quale sono altresì riportati i criteri di redazione della predetta relazione tecnica.

2. Nelle condizioni di cui al comma 1 e per gli impianti con riduzioni della potenza efficace immessa in antenna a valori inferiori a 20 W si ritiene formato il silenzio - assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D. Lgs. 259/2003, rispettivamente:
- entro 40 giorni per gli impianti che, successivamente alla modifica, saranno caratterizzati da un valore di potenza efficace in antenna minore di 20 W;
 - entro 20 giorni per gli impianti che, successivamente alla modifica, saranno caratterizzati da un valore di potenza efficace in antenna minore di 5 W.

TITOLO VIII

Supporto tecnico - scientifico specialistico

Art. 24

Parere tecnico - scientifico specialistico ed attività di supporto alle decisioni

- Il Comune, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Regolamento, qualora non disponga al suo interno di personale in possesso dei necessari requisiti e competenze e, comunque, nel caso in cui siano richiesti studi ed analisi di particolare complessità, si avvale di una figura professionale esperta nel campo della fisica ambientale con particolare riferimento alle problematiche inerenti la generazione, la propagazione e l'interazione di campi elettromagnetici non ionizzanti con l'ambiente e la valutazione di impatto elettromagnetico.
- La figura di cui al precedente comma esprime i pareri e le valutazioni di carattere tecnico - scientifico specialistico necessarie al fine di garantire il necessario supporto all'amministrazione comunale per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente regolamento.
- Tale figura deve possedere adeguata, qualificata e documentata esperienza e competenza, preferibilmente attestata anche per mezzo di pubblicazioni di natura universitaria e studi specialistici, nella fisica ambientale nella materia oggetto del presente Regolamento, con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto elettromagnetico, all'esecuzione di misure di livelli di intensità di campo elettromagnetico e alla realizzazione di valutazioni previsionali eseguite con codici di calcolo e modelli fisico - matematici di sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- I rapporti tra la figura professionale sopra delineata e l'Amministrazione comunale vengono regolati da apposita convenzione e dalle vigenti disposizioni normative.
- I pareri e/o la realizzazione delle eventuali attività di studio, analisi e rilevamento strumentale funzionali all'espressione di questi o all'espletamento delle altre attività previste dal presente Regolamento, vengono richiesti, in forma scritta, dal Dirigente del Settore 8 del Comune, secondo quanto previsto nella predetta convenzione e risultano vincolanti rispetto alla definizione ed all'espletamento delle attività e delle procedure contemplate dal presente Regolamento.

TITOLO IX

Comunicazioni

Art. 25

Attivazione degli impianti

- Per ciascun impianto autorizzato, il soggetto gestore/titolare dovrà, entro 10 giorni dall'avvenuta attivazione, darne apposita comunicazione al Comune (Settore 8) ed all'A.R.P.A. Calabria, secondo le modalità riportate all'Allegato 3.
- Entro lo stesso termine, inoltre, il soggetto di cui al comma 1, dovrà produrre al Comune (Settore 8) copia del parere rilasciato dall'A.R.P.A. Calabria in merito alla

compatibilità del progetto d'impianto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le procedure di cui all'articolo 87 comma 1 del d.lgs. 259/2003

Art. 26

Altri obblighi di comunicazione

1. Oltre alla comunicazione di attivazione di cui al precedente articolo, il gestore / titolare dell'installazione è obbligato ad effettuare, secondo le modalità specificate all'Allegato 4:

- a) comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto da effettuarsi entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- b) comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d'impiego dell'impianto, rispetto a quelle dichiarata nella richiesta di autorizzazione o nella dichiarazione di inizio attività, da effettuarsi entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- c) comunicazione di disattivazione dell'impianto da effettuarsi entro 10 giorni dall'avvenuta disattivazione;
- d) comunicazione di scadenza della concessione ministeriale da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di scadenza;
- e) comunicazioni relative all'avvio ed alla conclusione delle azioni di risanamento con riduzione a conformità dell'impianto, da effettuarsi entro 10 giorni dalle rispettive date;
- f) comunicazione di inizio lavori di smantellamento e di ripristino stato dei luoghi nei casi previsti dall'art. 30 comma 8.

TITOLO X

Regime transitorio

Art. 27

Disciplina degli Impianti esistenti

1. I gestori/titolari degli impianti radioelettrici regolarmente autorizzati ai sensi degli articoli 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 259/03 in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti a provvedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, all'adeguamento alle disposizioni in esso previste.

2. I gestori/titolari degli impianti radioelettrici non autorizzati ai sensi dei predetti articoli del D. Lgs. 259/03, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenuti a presentare, entro 180 giorni da tale data, domanda di autorizzazione al Comune secondo quanto previsto al Titolo VI corredata, oltre che della documentazione di cui al relativo art. 13, di una valutazione strumentale radioelettrica dei livelli di campo elettromagnetico determinati dall'impianto medesimo, redatta secondo le modalità di cui alle linee guida specifiche riportate all'Allegato 1.

3. I gestori / titolari di tali impianti di cui al precedente comma, fermo restando quanto in esso stabilito, possono proseguire l'attuale esercizio, nel rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità per i valori di intensità dei campi elettromagnetici stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 28
Disposizioni transitorie relative al PSCI ed al PSC

1. Nelle more dell'adozione dei programmi di cui al Titolo II, l'installazione dei nuovi impianti può essere comunque autorizzata, nel rispetto dei limiti fissati dal DPCM 8 luglio 2003, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 259/2003 e delle disposizioni di cui al presente regolamento eccetto quelle facenti riferimento ai predetti programmi.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano Strutturale Comunale, nell'applicazione dei criteri di cui agli articoli 8 ed 10 si fa riferimento alle indicazioni del vigente P.R.G. ed in particolare ai seguenti obiettivi di qualità:

a) gli impianti per l'emittenza radio e televisiva sono posti prevalentemente in aree non edificate;

b) la localizzazione degli impianti è vietata, relativamente agli impianti per l'emittenza radio e televisiva nelle aree di cui al 2° periodo del comma 1 dell'art. 8 e, relativamente agli impianti per telefonia mobile sui singoli edifici e nelle aree individuate al comma 1 dell'art. 10;

c) l'installazione degli impianti è vietata negli specifici siti e sui singoli edifici di cui agli articoli 8 comma 3 ed 10 comma 2 con riferimento alle indicazioni del P.R.G. Vigente;

d) per gli impianti dell'emittenza radio e televisiva la localizzazione è altresì vietata:

d.1 nell'area definita come "centro storico" nel vigente P.R.G.;

d.2 in tutta l'area urbana come ricavata dal vigente P.R.G. Per gli impianti caratterizzati da potenza efficace immessa in antenna non inferiore a 500 W.

e) nell'applicazione del presente articolo è fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 8 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 10.

Art. 29
Disciplina di prima applicazione

In fase di prima applicazione del presente Regolamento il termine per la presentazione dei programmi di cui al Titolo II è fissato in 180 giorni dalla data di approvazione dello stesso.

Art. 30
Adeguamento normativo

Il presente regolamento sarà periodicamente adeguato allo sviluppo della normativa regionale, statale e comunitaria in materia di tutela dall'inquinamento da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

TITOLO XI
Disposizioni in materia di risanamento degli impianti

Art. 31
Norme relative alla riduzione a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti radioelettrici

1. Qualora, sulla base delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 32; venga evidenziato il superamento dei limiti di esposizione dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente ovvero la difformità alle disposizioni degli impianti esistenti rispetto alle disposizioni di cui al presente Regolamento in

materia di localizzazione secondo quanto stabilito ai Titoli III e IV, il Comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui Titolo XIV del presente Regolamento, ordina ai gestori/titolari degli impianti l'adozione di un opportuno Piano di risanamento.

2. Il Piano di cui al comma 1 deve garantire la "riduzione a conformità" ovvero il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità di cui all'art. 3 della L. 36/2001. Esso può prevedere la delocalizzazione dell'impianto da risanare qualora:

a) la riduzione a conformità non consenta la corretta funzionalità del servizio degli impianti e/o la copertura territoriale;

b) sia accertata l'incompatibilità con i criteri localizzativi di cui agli articoli 8 e 10 del presente Regolamento.

3. Con riferimento agli impianti per l'emittenza radio e televisiva sottoposti a procedura di risanamento ai sensi del presente articolo e per i quali si prevede una procedura di delocalizzazione, il Comune comunica alla Regione l'elenco di tali impianti al fine di avviare la procedura di trasferimento prevista dal D. Lgs. n. 177 del 2005.

4. Il Piano di risanamento deve essere predisposto e trasmesso al Comune, all'A.R.P.A. Calabria, alla Regione ed alla Provincia entro 180 giorni dalla notifica della violazione di cui al precedente comma 1 dai gestori / titolari degli impianti da risanare e deve contenere l'indicazione dettagliata dei tempi e dei modi di realizzazione tecnica e logistica di attuazione nel rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme di legge ed al presente Regolamento.

5. In ogni caso deve essere garantita l'immediata riconduzione dei valori di campo elettromagnetico determinati entro i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003. Pertanto, fino all'adozione delle eventuali misure di analoga efficacia, il gestore / titolare è tenuto ad operare una immediata riduzione della potenza dell'impianto al fine di garantire il rispetto dei limiti predetti.

6. Il Comune esamina la proposta progettuale di Piano di risanamento di cui al comma 3 avvalendosi del supporto tecnico scientifico di cui all'art. 24 ed acquisito il parere di cui al medesimo articolo, sentiti gli altri Comuni eventualmente interessati e gli organi tecnici ausiliari periferici del Ministero delle Comunicazioni, entro 60 giorni approva il Piano di risanamento nella forma proposta dal gestore / titolare ovvero richiede integrazioni e/o modifiche allo stesso.

7. Il Piano di risanamento approvato dal Comune deve essere realizzato dal gestore / titolare a propria cura e spese entro 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso.

8. In caso di inottemperanza da parte dei gestori/titolari a produrre le proposte di Piano, o in caso di mancato risanamento secondo le previsioni e prescrizioni del piano approvato, fatto salvo quanto stabilito al Titolo XIV, il Comune richiede al Ministero delle Comunicazioni la disattivazione degli impianti, dandone comunicazione alla Provincia, alla Regione ed agli altri soggetti eventualmente interessati.

9. La successiva eventuale rimozione degli impianti disattivati è a carico dei gestori/titolari degli stessi.

TITOLO XII

Disposizioni in materia di vigilanza e controllo

Art. 32

Svolgimento delle attività di vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente ed al presente Regolamento, con il supporto tecnico-scientifico di cui all'art. 24 ed avvalendosi degli organismi preposti e delle

strutture di Polizia Municipale. Le attività di controllo e vigilanza sono finalizzate a garantire:

- 1) il rispetto dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale e regionale;
- 2) la corretta realizzazione delle procedure di risanamento di cui all'art. 32 del presente Regolamento;
- 3) il controllo della rispondenza delle caratteristiche tecniche degli impianti con quelle dichiarate dai gestori nell'ambito delle procedure di autorizzazione di cui al presente Regolamento;
- 4) il rispetto di ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento

L'attività di cui al precedente punto 3) può essere svolta mediante verifiche effettuate a campione sul parco impianti presente sul territorio comunale.

2. Il Comune elabora, annualmente, un programma per il monitoraggio di tutti gli impianti radioelettrici disciplinati dal presente Regolamento, presenti sul territorio comunale e predispone un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente con riferimento ai livelli di intensità di campo elettromagnetico presenti sul territorio comunale.

3. La predetta attività di monitoraggio funge da supporto all'attività di verifica del rispetto dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici e dell'obiettivo di qualità imposti dalla normativa vigente. Il Comune, nell'ambito di tale attività, ha facoltà di disporre verifiche generali sulla coerenza tra quanto previsto nei piani - programma annuali dei gestori e gli obiettivi di qualità effettivamente raggiunti nonché sullo stato di attuazione dei piani di risanamento degli impianti.

4. I risultati delle attività di vigilanza e controllo sono comunicati alla Provincia ed alla Regione e pubblicati, nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle informazioni, sul sito internet del Comune. Restano confermate le competenze in materia di sicurezza e salute attribuite dalle vigenti disposizioni di legge agli organi del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 33

Sistemi di controllo automatico

1. Per gli impianti situati in aree sensibili o tali da produrre emissioni elettromagnetiche in grado di interessare aree edificate o aperte al pubblico o qualora ritenuto necessario sulla base delle risultanze delle attività di cui all'art. 32, il Comune può ordinare, con atto motivato, l'installazione di opportuni dispositivi automatici di controllo della potenza in grado di disattivare l'impianto stesso nel caso di superamento della potenza generata rispetto a quella dichiarata in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o alla modifica.

2. Tali dispositivi, i cui prototipi devono essere presentati al Comune (Ufficio 7) a cura dei gestori / titolari degli impianti, devono essere provvisti di opportuna certificazione ai sensi di legge.

3. L'adozione del sistema di controllo più opportuno, tra quelli proposti, viene effettuata dal Comune (Ufficio 7), acquisito il parere di cui all'art. 24.

TITOLO XIII

Disposizioni in materia di pubblicità ed informazione ai cittadini

- l'assoggettamento ad autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro centomila, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;
- c) per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto, si applica una sanzione amministrativa da euro cinquemila ad euro cinquantomila, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;
 - d) per ciascuno dei comportamenti omissivi o commissivi oggetto della sanzione di cui ai punti precedenti, decorso inutilmente il termine della diffida per la regolarizzazione della situazione o per la riduzione in pristino, le relative sanzioni sono reiterate ogni qual volta venga successivamente accertato il permanere della situazione di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
 - e) in caso di qualsiasi omessa o tardiva comunicazione prevista dal presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa da euro duemila ad euro cinquemila;
 - f) le sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate. I proventi verranno destinati a finalità di interesse pubblico e ad interventi in materia ambientale.

TITOLO XV

Disposizioni finali

Art. 36

Catasto comunale delle sorgenti di campo elettromagnetico

1. il Comune istituisce, presso il Settore 8, il catasto delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, operanti nell'intervallo di frequenza 0 Hz – 300 GHz presenti sul territorio comunale. Alla formazione di tale catasto concorrono le informazioni ed i dati contenuti nelle documentazioni presentate per la richiesta di installazione e/o modifica degli impianti e le altre eventuali comunicazioni e/o dichiarazioni rese ai sensi di legge da parte dei gestori / concessionari. Le informazioni presenti nel catasto saranno rese in formato digitale accessibile, su richiesta, a tutti i cittadini ed agli enti pubblici e privati interessati, nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle informazioni.
2. Il catasto comunale degli impianti concorre alla formazione del catasto regionale degli impianti, in coerenza con il catasto nazionale di cui all'art. 7 della L. 36/2001, nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

Art. 37

Rete di monitoraggio dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di cautela e degli obiettivi di qualità, fissati dalla normativa vigente, viene istituito un sistema di monitoraggio automatico e continuo dei campi elettromagnetici. Tale sistema deve consentire l'acquisizione e la registrazione continua dei dati necessari attraverso l'installazione di centrali fisse di monitoraggio ambientale e di una stazione centrale di gestione e di controllo.
2. La realizzazione del sistema di monitoraggio può avvenire per fasi successive e, in ogni caso, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e contempla l'installazione di un numero adeguato di centraline.
3. Il numero e la disposizione delle centraline potrà essere modificato nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario. Al finanziamento della realizzazione delle rete di

monitoraggio possono concorrere oltre ai contributi derivanti dal versamento degli diritti di istruttoria di cui all'art. 19 anche finanziamenti provinciali regionali, nazionali e comunitari in materia di tutela ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici non ionizzanti.

Art. 38
Allegati tecnici

Gli allegati tecnici numerati richiamati nel testo regolamentare, recanti le linee guida operative e la modulistica necessaria all'applicazione del presente Regolamento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 39
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività delle deliberazioni di approvazione da parte del Consiglio comunale.

Vibo Valentia,

APPENDICE

Tabella recante gli importi dei diritti di segreteria di cui all'art. 19

Tipologia di impianto / procedura	Importo (Euro)
Impianti con potenza efficace immessa in singola antenna superiore a 20W	
<i>Nuova installazione</i>	
In contesto edificato	800,00
In contesto non edificato	400,00
<i>Modifica di impianto esistente</i>	
In contesto edificato	400,00
In contesto non edificato	200,00
Impianti di potenza inferiore o uguale a 20W	
<i>Nuova installazione</i>	
In contesto edificato	700,00
In contesto non edificato	350,00
<i>Modifica di impianto esistente</i>	
In contesto edificato	350,00
In contesto non edificato	125,00
Impianti di cui agli articoli 15 e 16	
<i>Nuova installazione</i>	
In contesto edificato	400,00
In contesto non edificato	200,00
<i>Modifica di impianto esistente</i>	
In contesto edificato	200,00
In contesto non edificato	100,00